



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2022

**La riforma della magistratura
tra parlamento e referendum.
Una asimmetria evidente**

di Mauro Volpi

EDITORIALE SCIENTIFICA

LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA TRA PARLAMENTO E REFERENDUM. UNA ASIMMETRIA EVIDENTE

di Mauro Volpi

già Professore ordinario di Diritto pubblico comparato
Università degli studi di Perugia

SOMMARIO: 1. UNA RIFORMA NECESSARIA; 2. L'AMPIEZZA E LA COMPLESSITÀ DELLA VIA PARLAMENTARE; 3. LA PARZIALITÀ E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA VIA REFERENDARIA; 4. PER UNA RIFORMA PARLAMENTARE DELLA MAGISTRATURA.

1. Una riforma necessaria

Non vi è alcun dubbio sulla necessità di una riforma della magistratura italiana. Lo ha sostenuto con toni accorati e pressanti il Presidente della Repubblica sia nell'intervento al CSM all'indomani della vicenda Palamara sia nel discorso alle Camere riunite in occasione del giuramento dopo la sua rielezione, nei quali ha insistito sia sulle riforme normative sia sul cambiamento di comportamenti e di prassi, in modo da rispondere alle esigenze di efficienza e di credibilità dei cittadini e di garantire l'esercizio rigoroso della funzione giurisdizionale¹. La crisi della magistratura è evidente e nessuno dovrebbe compiacersene né cogliere l'occasione per "regolare i conti" a trenta anni di distanza da "Mani Pulite", anche perché rientra nella crisi più generale della classe dirigente di questo Paese, dalla quale non possono chiamarsi fuori né la politica né il ceto imprenditoriale e finanziario e che investe il cuore delle istituzioni democratiche a cominciare dal Parlamento².

Il problema fondamentale che affligge la giustizia italiana continua ad essere quello della abnorme durata dei procedimenti, che si-

¹ Discorso al CSM del 21/06/2019 e Messaggio al Parlamento del 03/02/2022, consultabili in *Quirinale.it*.

² Dall'indagine di *Demos*, "Rapporto tra gli italiani e lo Stato 2021", 24 dicembre 2021, risulta che la fiducia nella magistratura è pari al 39%, mentre quella per le associazioni degli imprenditori è al 35%, per le banche è al 26%, per i sindacati è al 32%, per i partiti al 13% e per il Parlamento al 23%. Tra i poteri costituzionali solo il Presidente della Repubblica con il 63% supera il 50%, in *Demos.it*.

curamente ci fa perdere in termini di investimenti e di incremento del Pil, ma soprattutto incide negativamente sui diritti delle persone e sulle loro aspettative, determinando un sentimento di frustrazione e di ostilità comprensibile ma inquietante. Su questo terreno occorrono interventi finanziari volti a incrementare il budget della giustizia, e in questo ambito a aumentare il numero dei magistrati e il personale amministrativo, ad attuare il supporto dell'Ufficio del processo presso Corti d'Appello e Tribunali, a digitalizzare i procedimenti giudiziari, a migliorare l'efficienza degli edifici giudiziari³. Inoltre sono necessarie riforme sia del processo penale sia di quello civile, direzione nella quale sono andate rispettivamente la legge n. 134/2021 e la legge n. 206/2021, che al di là delle critiche relative ad alcune previsioni⁴, contengono varie misure volte a rendere più rapido ed efficiente il processo⁵.

Vi sono, poi, problemi interni alla magistratura che incidono anche sul funzionamento del CSM. Tra questi viene spesso citata la questione del "correntismo", inteso come dominio esercitato dalle associazioni che fanno parte dell'Associazione nazionale magistrati che determina la spartizione degli incarichi, in particolare di quelli direttivi degli uffici giudiziari, all'interno del CSM. Ora, non vi è dubbio che le associazioni della magistratura abbiano conosciuto un processo di involuzione che ne ha modificato in parte la natura, trasformandole da soggetti portatori di diverse visioni politico-ideali della giustizia in organizzazioni con una forte attitudine corporativo-sindacale.

Ciò detto, occorre evitare confusioni e giudizi sommari. In primo luogo la condanna del correntismo non deve portare a negare il ruolo del pluralismo associativo, che esiste in vari altri ordinamenti democratici e rappresenta una tutela contro l'imporsi di un "pensiero unico"

³ Provvedimenti sui terreni indicati sono previsti nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR), varato dal Governo italiano a fine aprile 2021 per accedere ai fondi europei del *Next Generation EU*.

⁴ In particolare nella legge n. 134/2021 sul processo penale suscitano perplessità la previsione della improcedibilità dell'azione penale determinata dal decorrere del tempo dopo il giudizio di primo grado, che può porre nel nulla un numero elevato di processi, e la disposizione che attribuisce al Parlamento il potere di indicare con legge i «criteri generali» per l'esercizio dell'azione penale, che suscita un dubbio di conformità rispetto all'art. 112 Cost. in base al quale «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

⁵ V. i contributi raccolti in *La riforma del processo civile e La riforma del processo penale*, in *Politica del Diritto, Le «riforme della giustizia»*, 4/2021, pp. 525-587 e 591-661.

in materia di giustizia che avrebbe effetti negativi sulla magistratura, ma soprattutto sulla tutela dei diritti delle persone. In secondo luogo è sbagliato considerare le associazioni della magistratura come collaterali ai partiti politici, in quanto il rapporto con questi è stato complesso e spesso non consonante. Inoltre la tesi in questione è contraddittoria con quella, altrettanto discutibile, per cui i “partiti” della magistratura avrebbero scientemente messo in discussione il primato dei partiti politici tendendo a soppiantarli.

Viene qui in considerazione la questione del rapporto conflittuale tra magistratura e politica. Negli ultimi trenta anni in Italia ha preso piede la tesi complottista per cui la magistratura avrebbe agito non come un “ordine”, ma come un potere che avrebbe occupato lo spazio della politica⁶. Immaginare che i magistrati siano un corpo omogeneo è quanto di più lontano dalla realtà possa verificare chi ha a che fare con i magistrati in carne e ossa e quindi ne conosce le numerose differenze politiche, culturali e caratteriali e la tendenza, anche eccessiva, alla competizione interindividuale. Anche qui: una magistratura divisa in associazioni è molto più garantista per i diritti delle persone di una assoggettata ai detentori del potere, com’è avvenuto in Italia nei primi due decenni del dopoguerra con una magistratura formata in epoca liberale e fascista collocata in una posizione di sudditanza, specie nei suoi livelli più elevati. La tesi criticata costituisce l’interpretazione fuorviante di un fenomeno reale, che è quello della «giudiziarizzazione della politica», cioè della estensione del potere giudiziario a campi che prima gli erano rigorosamente sottratti ed erano riservati esclusivamente alla politica⁷. Ciò è stato possibile in virtù di una crescente autonomizzazione della magistratura che attraverso l’interpretazione delle norme positive ha potuto svolgere un ruolo significativo, e in qualche caso anche parzialmente creativo, di rispetto e attuazione della Costituzione rigida⁸. La crescita del ruolo della magistratura è stata senza dubbio accentuata dall’indebolimento della politica e dei partiti in crisi di legittimazione. In particolare nel contesto italiano ha pesato la cattiva qualità della legislazione, spesso alluvionale e contraddit-

⁶ V. S. CASSESE, *Il governo dei giudici*, Bari-Roma, 2022.

⁷ Cfr. C.N. TATE, T. WALLINDER (a cura di), *The Global Expansion of Judicial Power*, New York, 1995.

⁸ A. DI GIOVINE, *Potere giudiziario e democrazia costituzionale*, in S. SICARDI (a cura di), *Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive*, Napoli, 2010, pp. 31 ss.

toria, che ha offerto più ampi spazi all'interpretazione, e la oggettiva richiesta di supplenza della politica alla magistratura quando i partiti, anziché adottare misure nei confronti di propri esponenti per comportamenti eticamente riprovevoli, si sono trincerati dietro il giudizio penale definitivo della magistratura. Risulta da quanto detto che negli ordinamenti democratici contemporanei vi è una tensione fisiologica tra giustizia e politica, che costituisce la ricaduta della coesistenza tra principio di legalità e principio della sovranità popolare. Il problema è che in Italia la tensione è diventata patologica, venendo ad essere esaltata da un lato dalla pretesa di impunità di una parte della politica e in qualche caso dalla vocazione di alcuni magistrati, pur nell'esercizio doveroso dell'azione penale, allo svolgimento di un'opera di pulizia morale palingenetica.

In sostanza il superamento del correntismo richiede interventi normativi e comportamentali su alcuni aspetti dell'ordinamento giudiziario e sul CSM, che devono ispirarsi non all'intento pericoloso e illusorio di cancellare l'associazionismo, ma piuttosto a quello di consentire una rigenerazione politico-culturale delle associazioni della magistratura⁹.

Altro problema interno alla magistratura che talvolta viene inglobato all'interno di quello della degenerazione correntista, ma ha invece una sua peculiarità che lo distingue e lo rende se possibile ancora più insidioso, è rappresentato dal carrierismo, che costituisce una combinazione tra corporativismo, individualismo e territorialismo. La vicenda Palamara ha postato alla luce uno spaccato dentro al quale vi erano un magistrato influente, che è stato Presidente dell'ANM e al vertice della corrente che ha avuto a lungo la maggioranza relativa, alcuni membri togati del CSM appartenenti a due diverse associazioni, un politico ex ministro, un magistrato politico dal 2013 che ha continuato a dirigere una corrente. Il problema è quello della formazione di cordate trasversali, anche rispetto alle correnti, tra magistrati, uomini politici e appartenenti a *lobbies* di varia natura, che trafficano per ottenere l'elezione dei dirigenti di importanti uffici giudiziari, ritenuti più favorevoli ai propri interessi personali. Qui non si tratta tanto di spartizione di cariche tra le correnti, quanto di combutta tra magistrati e personaggi esterni alla magistratura. E fa specie che talvolta quanti

⁹ Rinvio sul punto a M. VOLPI, *Le correnti della magistratura: origini, ragioni ideali, degenerazioni*, in *RivistaAic.it*, 2/2020, 25/05/2020, pp. 356 ss.

criticano giustamente il comportamento dei magistrati coinvolti, che sono stati assoggettati a procedimenti disciplinari, stendano un velo pietoso sui politici, sia sul politico-magistrato che si è fatto scudo della immunità parlamentare di fronte alla sezione disciplinare del CSM, sia sul politico-politico che ha dichiarato la propria autosospensione dal partito di appartenenza e recentemente una sorta di autoassoluzione e il rientro a pieno titolo nell'attività di partito. A monte di questa deriva vi è l'importanza assunta dagli incarichi direttivi, in particolare negli uffici di procura dopo il d.lgs. n. 106/2006 che li ha parzialmente gerarchizzati, con la trasformazione dell'ingresso nella dirigenza in una vera e propria carriera, per accedere alla quale, e rimanere al suo interno, si inanellano battaglie individuali campali e si ricorre sistematicamente alla giustizia amministrativa per invalidare esiti a sé sfavorevoli. Più in generale si avverte la sensazione che una parte della magistratura, sempre più priva di riferimenti culturali e ideali e stanca di subire attacchi generalizzati, si sia ripiegata o in un quieto vivere o nel perseguimento di posizioni personali confortevoli e più autorevoli. Cancellare le associazioni anziché riformarle non farebbe che rafforzare il carrierismo individualistico e le compromissioni con l'esterno¹⁰. Si pone invece la necessità di regolamentare l'accesso alle cariche direttive e la conferma nelle stesse, con particolare riferimento a quelle di procuratore capo, e di stabilire paletti più saldi che impediscano rapporti interessati tra magistrati, politici e faccendieri vari.

Un'ultima considerazione generale sulla riforma della magistratura riguarda la necessità della sua conformità alla Costituzione, peraltro puntualmente richiamata dal Presidente Mattarella nel suo intervento di fronte al plenum del CSM. Non solo l'urgenza della riforma rende improponibili revisioni della Costituzione, ma la crisi della magistratura non deriva affatto dal modello costituzionale, grazie al quale ne è stata garantita l'indipendenza e l'autonomia dai poteri politici, ma dalla sua applicazione solo parziale e da alcune prassi che ne hanno pregiudicato lo spirito e la sostanza.

¹⁰ Come ha ben sottolineato V. ZAGREBELSKY, *Tanto cinismo, pochi ideali*, in *La Stampa*, 10 ottobre, 2020.

2. L'ampiezza e la complessità della via parlamentare

La questione della riforma della magistratura è approdata già da tempo in Parlamento. Il 28 settembre è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge Bonafede, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2020, riguardante numerosi aspetti dell'ordinamento giudiziario: riforme dell'ordinamento della magistratura mediante delega al Governo (Capo I); puntuali modifiche a numerose disposizioni dell'ordinamento giudiziario (Capo II), eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche o amministrative o di assunzione di incarichi di governo a livello nazionale o locale (Capo III), riforma del CSM (Capo IV), delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare (Capo V). Successivamente è stata istituita, con decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2021, la «Commissione per elaborare proposte di interventi per la riforma dell'ordinamento giudiziario» (Commissione Luciani), la quale ha concluso i suoi lavori il 31 maggio 2021 con un'ampia relazione e un puntuale articolato che contiene numerosi emendamenti al d.d.l. citato¹¹. Infine l'11 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, presentato dalla Ministra della giustizia Cartabia, recante corposi emendamenti al d.d.l. Bonafede e corredato da una relazione introduttiva, che è stato trasmesso alla Camera dei deputati¹².

La riforma risulta di particolare ampiezza, rinviando comunque al Governo (ma escludendo di affidarne la redazione al Consiglio di Stato) il compito di provvedere entro quattro anni (tre anni dalla scadenza dell'esercizio della delega in materia ordinamentale stabilita in un anno) ad un futuro testo unico compilativo che raccolga le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, dando pienamente attuazione alla VII disposizione transitoria e finale della Costituzione¹³. I contenuti del d.d.l. Cartabia non stravolgono quelli del d.d.l. Bonafede, ma in-

¹¹ In *Giustizia.it*, 7 giugno 2021. Sulle proposte della Commissione v. i contributi contenuti in *La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Politica del diritto, Le «riforme della giustizia»*, cit., pp. 665-716.

¹² Vedine il testo in *Astrid-online.it*.

¹³ Anche le leggi n. 150/2005 e n. 111/2007 sono state qualificate come “riforma dell'ordinamento giudiziario”, rinviando rispettivamente a un testo unico da adottare entro quattro anni dall'ultimo dei decreti legislativi delegati previsti e a uno o più decreti legislativi compilativi da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

roducono in linea generale varie modifiche migliorative, alcune delle quali riprese dal testo predisposto dalla Commissione Luciani.

Mi limito a indicare le più significative. In materia di incarichi direttivi e semidirettivi si stabilisce che i procedimenti relativi siano definiti secondo l'ordine temporale delle vacanze, limitando le deroghe a «gravi e giustificati motivi»; l'anzianità diventa un criterio residuale rispetto al merito e alle attitudini; di regola non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi fuori ruolo, salvo che per la natura del soggetto conferente e dell'incarico «siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive»; i magistrati titolari degli incarichi dirigenziali non possono partecipare a nuovi concorsi, anche quando non chiedono la conferma, per un periodo di sei anni; sono previsti appositi corsi di formazione per l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive. In generale i principi e i criteri direttivi della delega in materia sono meno dettagliati di quanto fossero nel d.d.l. originario. Va tuttavia rilevato che non è stata accolta l'opportuna proposta della Commissione Luciani che faceva chiarezza su una questione controversa, stabilendo, in sintonia con quanto avvenuto nella prassi, che all'attuazione delle disposizioni di legge e dei decreti legislativi provvedesse il CSM «nell'esercizio della sua autonomia normativa».

Due sono le principali modifiche sulle valutazioni di professionalità. La prima consiste nell'articolazione del giudizio positivo nelle qualificazioni di «discreto, buono o ottimo», delle quali non si intravede una chiara *ratio*. La novità più rilevante è il riconoscimento all'interno dei Consigli giudiziari, oltre al “diritto di tribuna” ai componenti avvocati e professori universitari, anche della facoltà per la componente degli avvocati «di esprimere un voto unitario» che dia seguito alle segnalazioni del Consiglio dell'ordine, già previste dalla legge nei confronti del magistrato in valutazione.

Sull'accesso alla magistratura viene mantenuta la proposta del d.d.l. Bonafede di aprirlo a tutti i laureati, eliminando i filtri ulteriori stabiliti dal d. lgs n. 160/2006, che hanno avuto vari effetti negativi: l'aumento dell'età media di accesso, una selezione di fatto economico-censitaria, il rischio di perdere l'acquisizione dei migliori laureati attratti da prospettive di più rapido inserimento nel mondo del lavoro¹⁴. L'in-

¹⁴ V. in senso negativo la relazione del 21 febbraio 2018 di P. A. SERENA, Presidente della «Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate

novazione principale sta nella previsione che la Scuola superiore della magistratura abbia non la facoltà ma l'obbligo di organizzare corsi di preparazione al concorso, il che pare opportuno anche al fine di limitare il ruolo di scuole private che richiedono esosi contributi per l'iscrizione. Per quel che riguarda il passaggio di funzioni nel corso della carriera, queste vengono ridotte a due in luogo delle quattro attualmente previste.

Positive sono le disposizioni relative al collocamento fuori ruolo per l'esercizio di incarichi extragiudiziari, che si muovono nella direzione restrittiva indicata dalla Commissione Luciani. In particolare si prevede che il collocamento fuori ruolo sia disposto quando vi sia «un interesse dell'amministrazione di appartenenza» e «sulla base di criteri oggettivi», che non possa essere autorizzato prima di dieci anni dall'effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali e quando la sede di servizio presenti «una rilevante scopertura di organico», che i magistrati collocati fuori ruolo dopo cinque anni debbano tornare allo svolgimento di funzioni giurisdizionali per almeno tre anni, che il loro numero massimo sia ridotto «complessivamente in relazione alle diverse tipologie di incarico», con indicazione tassativa dei casi in cui il limite non si applica. L'indirizzo restrittivo è quanto mai opportuno in vista di due obiettivi: ridurre il fenomeno della “carriera parallela”, che distoglie dall'attività giurisdizionale un numero significativo di magistrati, e limitare le relazioni tra la politica e magistrati addetti a incarichi di collaborazione con soggetti politici¹⁵.

Sull'accesso dei magistrati a cariche politiche, gli emendamenti proposti dal Governo accentuano la natura restrittiva di quelli contenuti nel d.d.l. Bonafede. In particolare è vietato lo svolgimento di un doppio incarico, politico e giurisdizionale, come attualmente può avvenire, per tutti i Comuni e per le cariche ivi assunte. Il divieto di candidatura nel territorio nel quale si esercita o si è esercitata la funzione giurisdizionale vale per i tre anni, anziché per i due, precedenti e si stabilisce anche nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo con riferimento alla sede o all'ufficio in cui hanno prestato l'attività prima del collocamento fuori ruolo. I componenti togati del CSM non

all'accesso alla magistratura ordinaria», istituita e regolata dal Ministro della giustizia con i decreti ministeriali 22/12/2017 e 3/1/2018, in *Giustizia.it*.

¹⁵ V. le considerazioni più ampie di F. DAL CANTO, *Commistioni “consentite” ma pericolose tra magistratura e politica*, in *Federalismi.it*, 28/2020, pp. 47 ss.

si possono candidare se sono in carica e nei due anni successivi alla cessazione.

Più articolato è il discorso per quanto riguarda il ricollocamento in ruolo. Qui viene ripresa la distinzione tra magistrati non eletti, i quali incontrano limiti territoriali e relativi all'assunzione di alcune funzioni (giudice per le indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, pubblico ministero) e non possono assumere incarichi direttivi e semi-direttivi, e magistrati eletti, per i quali alla fine del mandato è previsto il ricollocamento fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, altro Ministero o la Presidenza del Consiglio. Per questi, quindi, non è stata seguita la soluzione proposta dalla Commissione Luciani di consentire il ricollocamento in ruolo con rigorosi limiti territoriali e funzionali, ritenendo evidentemente che il ricollocamento fuori ruolo consenta comunque il rispetto del diritto alla conservazione del posto di lavoro stabilito dall'art. 51, c. 3, Cost.

Gli emendamenti si distanziano, invece, dal rigore previsto nel d.d.l. Bonafede nei confronti dei titolari di cariche di governo a livello centrale o periferico. Questi non sono più ricollocati in un diverso ruolo autonomo, ma devono svolgere per tre anni attività non direttamente giurisdizionali, né requirenti né giudicanti, all'interno della magistratura. La ragione del diverso trattamento rispetto ai magistrati che hanno svolto incarichi elettivi, sta nel fatto che, come si legge nella relazione che accompagna il d.d.l. Cartabia, sarebbe diverso nei due casi «il grado di compromissione della terzietà». La motivazione pare discutibile laddove sembra alludere a un ruolo eminentemente tecnico svolto dai magistrati che assumono incarichi di governo, il che non toglie nulla alla loro partecipazione all'attività a livello sia individuale sia collegiale di organi politici per eccellenza quali sono i governi nazionali, regionali e locali. Inoltre i magistrati in questione potrebbero accedere a incarichi appetiti come quello di componente dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione.

Varie sono le novità positive relative al CSM. In primo luogo viene stabilito una sorta di divieto di mandato imperativo, prevedendo che «i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità» (il che vale per togati e laici) e che «i magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza». Nello stesso tempo viene soppresso il divieto, di difficile attuazione e non conforme al rispetto del pluralismo associativo, di costituire gruppi, i quali, quindi, possono formarsi per sostenere comuni linee politico-culturali

ma non per imporre una disciplina sulle delibere consiliari. Positiva è l'abolizione del sorteggio per la costituzione delle commissioni consiliari, che avrebbe potuto dare vita a esiti casuali e non rispettosi degli equilibri tra laici e togati e tra le categorie dei magistrati. La nomina delle commissioni è attribuita al Presidente, su proposta del Comitato di presidenza, e avviene ogni due anni anziché ogni anno com'è previsto attualmente nel regolamento interno. Per la sezione disciplinare viene accantonata la distinzione in due collegi e si stabilisce che i componenti effettivi possano far parte di una sola commissione, ma non di quelle che conferiscono gli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità funzionali e ambientali, divieto derivante dalla possibile sovrapposizione tra il giudizio disciplinare e l'attività delle commissioni in questione.

Sulle strutture di supporto alle attività consiliari il d.d.l. Cartabia stabilisce che il segretario generale sia individuato dal Comitato di presidenza e l'incarico sia conferito con delibera consiliare, mentre il vicesegretario è direttamente nominato dal Comitato. Quanto ai magistrati segretari, recependo in parte le proposte della Commissione Luciani, si prevede che siano tra nove e diciotto, selezionati con procedura di valutazione dei titoli e colloquio e costituiti per almeno un terzo da dirigenti amministrativi pubblici con almeno otto anni di anzianità. Analogamente i componenti dell'ufficio studi e documentazione sono tra otto e dodici, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio e possono essere magistrati e, nella misura di almeno un terzo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e professori e ricercatori in materie giuridiche¹⁶. Per addetti alla segreteria e componenti dell'ufficio studi la selezione è operata da una commissione costituita da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, designati dal Comitato di presidenza.

Circa la composizione del Consiglio si mantiene l'aumento del numero dei consiglieri elettivi, previsto nel d.d.l. Bonafede, da ventiquattro a trenta, di cui venti togati e dieci laici. Quanto alla elezione dei membri laici, la riforma Cartabia da un lato è innovativa in quanto introduce il rispetto della parità di genere, dall'altro è riduttiva in

¹⁶ Viene quindi sostituito l'art. 7-bis della legge istitutiva, introdotto dalla legge n. 74/1990, il quale prevedeva che i componenti dell'ufficio fossero funzionari selezionati mediante concorso pubblico, disposizione mai applicata in quanto escludeva i magistrati dall'esercizio di una fondamentale funzione di supporto all'attività consiliare.

quanto non prevede più l'audizione da parte delle competenti Commissioni parlamentari né il limite che esclude i componenti, in atto o negli ultimi due anni, del Governo nazionale e delle giunte regionali. In questo modo si perde forse l'occasione di investire il Parlamento di una riflessione sulla qualità dei componenti che deve eleggere e sulla funzione che dovrebbe essere quella di ridurre e non di accentuare la politicizzazione del CSM grazie a personalità che sono elette da un organo politico ma possiedono solide competenze tecniche che dovrebbero renderli immuni da condizionamenti partitici.

Il sistema di elezione dei membri togati viene completamente rivisto rispetto sia a quello previsto nel d.d.l. Bonafede sia a quello proposto dalla Commissione Luciani. In sintesi si tratta di un sistema misto, maggioritario per tre quarti e proporzionale per un quarto. In ciascuno dei sette collegi previsti (uno nazionale per i magistrati di legittimità, due territoriali per i pubblici ministeri, quattro territoriali per i giudici) sono eletti i due candidati più votati e il terzo meglio piazzato nei due collegi relativi ai p.m. I cinque consiglieri restanti sono eletti in un collegio unico nazionale tra gruppi di candidati collegati o candidati individuali non collegati con metodo proporzionale del quoziente e ricorso ai più alti resti. Per la quota proporzionale sono detratti i voti ottenuti dai candidati eletti in quella maggioritaria, in modo da dare spazio ai gruppi che non abbiano avuto eletti nei collegi territoriali.

Deve essere valutato positivamente il superamento della frammentazione in diciannove collegi, uno binominale, gli altri uninominali, previsto dal d.d.l. Bonafede che propone un sistema maggioritario a doppio turno con un numero elevato di candidati, se necessario integrato mediante sorteggio, un'alta percentuale per l'elezione al primo turno (il 65%) e, in caso di mancato raggiungimento, il passaggio di ben quattro candidati al secondo turno. Si tratta di un sistema non solo complicato, ma che vuole accantonare il pluralismo puntando alla elezione di magistrati da valutare solo per le loro qualità personali, sulla base di una opzione ideologica per cui il maggioritario produrrebbe senz'altro la scelta di «buoni candidati»¹⁷. In realtà il sistema maggioritario va rigettato perché in un organo come il CSM non è richiesta la formazione di maggioranze e in passato la sua utilizzazione ha portato

¹⁷ Cfr. A. MORRONE, *La forza politica delle correnti e quel che si dovrebbe fare se i partiti volessero addomesticarla*, in *La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura*, cit., p. 689.

a risultati abnormi (come nel 1972 quando Magistratura Indipendente con il 40% dei voti ottenne tutti i seggi in palio meno uno). D'altro lato in uno stato di crisi dell'associazionismo e di crescita del careerismo individualistico sistemi maggioritari potrebbero aprire le porte a interessi personali e localistici, trasformando il Consiglio in «un'assemblea di notabili, responsabili solo verso se stessi, il che è quanto di meno utile si possa immaginare per il conseguimento degli obiettivi cui l'istituzione è destinata»¹⁸. A queste critiche soggiace anche la scelta di un sistema prevalentemente maggioritario, come quello proposto dal d.d.l. Cartabia, che nella proposta originaria avrebbe tra l'altro premiato le prime due correnti della magistratura, ma anche nella versione finale, adottata evidentemente per dare spazio ad altre posizioni, produrrebbe esiti di forte alterazione della rappresentanza. Non si vede allora cosa, se non un irrazionale *horror proportionalis*, si opponga all'accoglimento della proposta formulata dalla Commissione Luciani, già avanzata nel 1996 dalla «Commissione di studio per la formulazione di proposte di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura» (Commissione Balboni)¹⁹ e ripresa in una risoluzione del Consiglio del 7 settembre 2016, di adozione del *voto singolo trasferibile*. Si tratta di un sistema proporzionale basato non su liste ma su candidati individuali, collegati o indipendenti, che potrebbe contemperare le esigenze di rappresentatività e rispetto del pluralismo da un lato e di scelta di magistrati di elevata qualità dall'altro²⁰.

¹⁸ Cfr. A. PIZZORUSSO, *Inaugurazione anno giudiziario 1994*, in ID., *L'ordinamento giudiziario*, Napoli, 2019, II, p. 1090.

¹⁹ V. la relazione conclusiva dei lavori della Commissione di E. BALBONI, in *Quaderni Costituzionali*, n. 3, 1997, pp. 551-553.

²⁰ Nel voto singolo trasferibile gli elettori indicano i vari candidati in ordine decrescente di preferenza; i voti in eccedenza rispetto al quoziente ottenuti da un candidato eletto sono distribuiti a quelli rimasti in lizza in corrispondenza alle seconde preferenze espresse dai suoi elettori. Successivamente, se necessario, si elimina il candidato meno votato e vengono distribuite le sue seconde preferenze. Si procede così, recuperando i voti in eccedenza dei candidati eletti o le seconde preferenze di quelli meno votati, finché non vengono assegnati tutti i seggi del collegio. All'elettore è riconosciuta un'ampia libertà di scelta che combina il voto per il candidato politicamente preferito con quello per gli altri candidati, collocati in ordine preferenziale in considerazione del loro orientamento politico e della loro qualità personale.

3. La parzialità e la semplificazione della via referendaria

Le sei richieste referendarie sulla cosiddetta “giustizia giusta” sono il frutto di una convergenza sorprendente tra il partito radicale, intransigente sostenitore del rispetto delle garanzie, e la Lega, giustizialista e favorevole in passato a misure coercitive drastiche e a incoraggiare l’uso delle armi contro chi penetra all’interno di una proprietà. Appare, per di più, singolare che le richieste siano state inoltrate alla Corte di cassazione dai Consigli regionali di nove Regioni tutte a maggioranza di centro-destra (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto), peraltro con divisioni interne visto che Fratelli d’Italia si è pronunciata contro i referendum sulla legge Severino e sulle misure cautelari, mentre non sono state depositate le firme raccolte dai promotori. Ciò suscita qualche dubbio sulla proclamata intenzione di far decidere al popolo la riforma della giustizia e anche sul raggiungimento o meno del numero delle 500.000 firme prescritto.

Solo quattro delle sei richieste riguardano direttamente la magistratura. Non vi rientra il referendum per l’abrogazione della legge Severino e quello sulla limitazione delle misure cautelari, dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale²¹. Quanto al primo, il d. lgs. n. 235/2012 costituisce l’attuazione di principi costituzionali: l’adempimento di funzioni pubbliche con disciplina ed onore (art. 54, c. 2, Cost.) e il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione nella organizzazione degli uffici pubblici (art. 97, c. 2, Cost.). Come la Corte costituzionale ha chiarito nella sua copiosa giurisprudenza²², le misure previste non sono sanzioni penali, soggette al rispetto dei principi di non colpevolezza fino alla condanna definitiva e di irretroattività

²¹ V. rispettivamente le sentenze 8 marzo 2022 n. 56 e n. 57. Mentre non sussistono particolari problemi per il secondo referendum, caratterizzato dall’evidente intento dei promotori di limitare radicalmente le esigenze cautelari derivanti dal rischio di reiterazione del reato, per il primo suscita perplessità l’argomentazione della Corte secondo la quale il d. lgs. Severino non costituirebbe una legge costituzionalmente necessaria in quanto «gli interessi costituzionali protetti» ex art. 97, c. 2, e ex art. 54, c. 2, Cost., devono essere contemperati con altri principi di pari rango e in particolare con «il principio della rappresentatività democratica». Ora, la cancellazione in toto del d. lgs. non realizza nessun contemperamento, ma rende in gran parte privi di una adeguata attuazione legislativa i due principi citati per l’accesso e la permanenza in importanti cariche pubbliche di natura politica.

²² V. da ultimo le sentenze 11 marzo 2021 n. 35 e 2 dicembre 2021 n. 230.

delle norme penali sfavorevoli al reo, ma hanno natura cautelare e di tutela di interessi costituzionali e dell'aspettativa dei cittadini di essere rappresentati o governati da persone onorabili e capaci. Ha suscitato maggiori critiche la previsione della sospensione provvisoria dalla carica degli amministratori locali anche per una condanna di primo grado. L'associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha contestato in particolare il frequente ricorso alla contestazione dell'abuso di ufficio per i sindaci. Tuttavia dai dati forniti dalla stessa ANCI risulta che l'applicazione della legge Severino avviene in un numero limitato di casi, visto che nel 2018 su 7133 procedimenti aperti per abuso d'ufficio 6142 sono stati archiviati e sono state poche decine le condanne definitive. Se si voleva eliminare la sospensione conseguente alla condanna di primo grado, si poteva chiedere un referendum parziale, ma il referendum in questione riguarda l'abrogazione dell'intero decreto legislativo, il che consentirebbe a condannati in via definitiva per gravi reati di criminalità, reati contro la pubblica amministrazione e comunque delitti non colposi con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, di candidarsi al Parlamento nazionale e europeo, di essere nominati nei governi nazionali e locali e di rimanere in carica dopo la condanna definitiva.

La limitazione delle misure cautelari ridurrebbe drasticamente i casi di possibile ricorso al pericolo di reiterazione del reato, circoscritto ai reati di criminalità e all'uso della violenza, escludendo per altri reati (come quelli tipici dei colletti bianchi, ma anche per spacciatori seriali e *stalker*) l'irrogazione di misure detentive ma anche non detentive (come l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento alla persona offesa) e interdittive (come la sospensione dell'utilizzo della potestà familiare e dell'esercizio di pubblico ufficio o servizio). L'esito abrogativo limiterebbe, quindi, la potestà di intervento dei magistrati e lascerebbe più indifese le vittime dei reati, con la prevedibile conseguenza che i promotori leghisti del referendum potrebbero poi addebitare al "buonismo" della magistratura la riduzione dei mezzi di contrasto alla criminalità economico-finanziaria e a quella comune.

Degli altri quattro referendum relativi alla magistratura uno è stato ritenuto inammissibile dalla Corte costituzionale²³. Si tratta del referendum che intendeva introdurre la responsabilità diretta dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle loro funzioni. L'inam-

²³ Sentenza 2 marzo 2022 n. 49, in *Cortecostituzionale.it*.

missibilità è derivata da una manipolazione creativa, che introduceva una disciplina giuridica nuova non voluta dal legislatore, nonché dalla scarsa chiarezza e ambiguità del quesito che non era in grado di distinguere le due azioni risarcitorie contro lo Stato e contro il magistrato. Vale la pena sottolineare che una legge che stabilisse la responsabilità civile diretta del magistrato in luogo di quella indiretta a carico dello Stato che può esercitare l'azione di rivalsa nei suoi confronti, avrebbe una funzione di condizionamento e intimidazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, soprattutto ad opera di inquisiti e imputati facoltosi che potrebbero trascinare in giudizio pubblici ministeri e giudici. Per questa ragione la Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 2/1968 ha affermato che la responsabilità civile dei magistrati, sussistente ai sensi dell'art. 28 Cost., può essere assoggettata a limiti e modalità tali da salvaguardare la loro indipendenza. In questa direzione hanno operato ben due leggi, successive al referendum del 1987 che aveva abrogato le disposizioni in materia del codice di procedura civile: la legge n. 117/1988 e la legge n. 18/2015, che hanno previsto la responsabilità indiretta del magistrato solo nelle ipotesi di dolo, colpa grave o diniego di giustizia, mentre vi è responsabilità diretta solo in conseguenza di un giudizio penale per la commissione di un reato. Nello stesso senso vanno le normative previste negli ordinamenti democratici che non prevedono una responsabilità diretta del magistrato.

In definitiva restano in campo tre quesiti referendari relativi alla magistratura dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale²⁴. Due sono di limitato rilievo. Il primo di portata limitata avrebbe per effetto l'introduzione del diritto di voto per i componenti laici (avvocati e professori universitari) nei Consigli giudiziari e nel Consiglio direttivo della Corte di cassazione in materia di valutazioni di professionalità dei magistrati. Qui è opportuno ricordare che si tratta di un parere,

²⁴ I referendum sull'attribuzione del diritto di voto sulle valutazioni di professionalità dei magistrati ai componenti laici dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e sull'abolizione delle firme necessarie per candidarsi alla elezione della componente togata del CSM sono stati dichiarati ammissibili dalle sentenze 8 marzo 2022 n. 59 e n. 60, essendo chiare e non contrastanti con nessuno dei limiti di inammissibilità le finalità perseguite dai promotori. Più problemi presentava la richiesta che intende abrogare parti di cinque diversi atti legislativi al fine di impedire il passaggio di funzioni tra giudici e pubblici ministeri e viceversa; la sentenza 8 marzo 2022 n. 58 l'ha ammessa, ritenendo che non si trattasse di una manipolazione creativa, ma caratterizzata dall'evidenza della finalità perseguita di rendere impossibile il mutamento della funzione nel corso della carriera.

in quanto il giudizio finale spetta al CSM. L'innovazione può porre il problema di un conflitto di interessi per l'avvocato che si trova a patrocinare di fronte al magistrato sottoposto a valutazione, nel senso che potrebbe verificarsi un condizionamento sia del primo in sede di espressione del parere, sia del secondo nel relativo giudizio. Proprio per evitare condizionamenti e sospetti, apprezzabilmente il d.d.l. Cartabia prevede una soluzione più equilibrata fondata su un voto unitario della componente degli avvocati sulla base delle segnalazioni formulate dal Consiglio dell'ordine, già attualmente previste e che potrebbero essere implementate rispetto alla scarsa utilizzazione che ne è stata fatta.

Il secondo quesito prevede l'abolizione nel collegio elettorale della lista di magistrati presentatori (attualmente da venticinque a cinquanta) del magistrato che si candida per l'elezione della componente togata del CSM. Già la Commissione Luciani proponeva la riduzione delle firme di sostegno a un minimo di dieci. Il d.d.l. Cartabia ne propone l'abolizione. Tale previsione può rendere più facile la presentazione di candidature individuali autonome, la cui credibilità richiede comunque di avere un minimo di supporto tra i colleghi. Ben poco può fare per l'obiettivo proclamato di eliminare il peso delle associazioni, che comunque permarrrebbe in una elezione che assume natura rappresentativa.

Il terzo referendum è di gran lunga il più significativo in quanto prevede una drastica separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Il quesito è praticamente illeggibile sia per la lunghezza sia perché interviene su cinque diversi atti legislativi. L'effetto sarebbe quello di obbligare il magistrato a scegliere fin dall'inizio della carriera la funzione che non potrebbe più cambiare in seguito. Qui va sottolineato che una separazione delle funzioni, resa nel tempo sempre più rigorosa, già esiste. In particolare in base al d. lgs. n. 160/2006 vi sono limitazioni territoriali (divieto di cambio di funzioni all'interno dello stesso distretto, di altri distretti della stessa regione, del distretto di Corte d'appello competente ad accertare la responsabilità penale del magistrato), temporali (permanenza minima nelle funzioni di almeno cinque anni), numeriche (non più di quattro passaggi nel corso della carriera), soggettive (partecipazione a un corso di qualificazione professionale, giudizio di idoneità del CSM previo parere del Consiglio giudiziario). Ne è conseguito che i passaggi di funzioni sono divenuti molto ridotti: tra il giugno 2016 e il giugno 2019 sono diventati giudici

80 pubblici ministeri su 2770 e pubblici ministeri 41 giudici su 6754²⁵. Infine nel d.d.l. Bonafede, non modificato sul punto dalla riforma Cartabia, sono consentiti solo due passaggi di funzioni nella carriera anziché quattro. Il referendum introdurrebbe un fattore di distonia nell'attuazione della Costituzione, mantenendo formalmente l'unicità della carriera garantita da un unico Consiglio Superiore. Tant'è che l'Unione delle camere penali, favorevole alla separazione delle carriere, ha presentato a tale fine da tempo un disegno di legge costituzionale²⁶. Se la carriera rimane unitaria, non ha senso impedire qualsiasi passaggio di funzione che nuocerebbe all'affermarsi di una comune cultura della giurisdizione che qualifica pubblici ministeri e giudici come magistrati, chiamati a valutare le prove e le circostanze, comprese quelle favorevoli all'indagato e all'imputato. Le perplessità sulla separazione delle carriere nel contesto politico-culturale italiano nascono da due considerazioni. In primo luogo non corrisponde al vero che con l'unicità della carriera i giudici sono succubi dei pubblici ministeri, come dimostra l'alto numero di processi penali nei quali essi non accolgono la richiesta proveniente dall'accusa. Ma soprattutto la doppia carriera presenta il rischio che la magistratura requirente si trasformi in una sorta di superpolizia, il che non sarebbe certo una buona cosa per la garanzia dei diritti di indagati e imputati, e sia subordinata al potere esecutivo, come avviene in vari ordinamenti democratici che prevedono la separazione, nei quali opera per lo più una autolimitazione delle autorità politica posta al vertice della struttura requirente, autolimitazione che in Italia sarebbe altamente improbabile.

In conclusione i tre referendum ammessi che riguardano direttamente i magistrati non configurano nessuna riforma organica della magistratura. Due di essi produrrebbero esiti minimali e già previsti nel d.d.l. Cartabia, mentre il terzo avrebbe effetti discutibili e pericolosi.

²⁵ Cfr. A. SPATARO, *Giudice e pubblico ministero: la forza del nostro sistema*, in *Corriere della sera*, 24 febbraio 2022.

²⁶ Disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare "Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura", presentato alla Camera il 31 ottobre 2017 (C14) e mantenuto all'ordine del giorno nella XVIII legislatura. Il d.d.l. prevede concorsi separati, l'esistenza di due Consigli formati per metà rispettivamente da giudici e pubblici ministeri e per l'altra metà da membri laici eletti dal Parlamento, l'abrogazione dell'art. 107, c. 3, Cost. che vieta l'esistenza di un ordine gerarchico interno alla magistratura, la modificazione dell'art. 112 nel senso che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale «nei casi e nei modi previsti dalla legge».

4. Per una riforma parlamentare della magistratura

La necessaria riforma della magistratura è senza dubbio un processo complesso. La via parlamentare presenta problemi e difficoltà. Se ne è già avuto un assaggio nel preannuncio della presentazione di numerosi emendamenti al d.d.l. Cartabia, alcuni dei quali di dubbia costituzionalità. Tra questi spicca la riproposizione del sorteggio per l'elezione dei componenti togati del CSM. Si tratterebbe di un sorteggio "temperato" o preventivo, nel senso che dovrebbe essere estratto a sorte un numero congruo di candidati da sottoporre al voto di tutti i magistrati. Ora, il metodo proposto è inaccettabile per la casualità dei risultati che produrrebbe e la sostanziale sfiducia nei confronti del corpo elettorale, ritenuto incapace di selezionare validi candidati. Ma soprattutto il sorteggio è in palese contrasto con l'art. 104, c. 4, Cost., per il quale i membri togati «sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie», il che implica che possano candidarsi e essere votati tutti i magistrati per i quali non siano previste specifiche cause di ineleggibilità²⁷. Inoltre vi è anche un serio dubbio di violazione dell'art. 51, c. 1, Cost., secondo il quale «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Ora, l'estrazione a sorte non si configura certo come un requisito e viola le condizioni di eguaglianza a danno dei magistrati casualmente non sorteggiati. Infine è significativo che contro il sorteggio temperato si sia pronunciata la maggioranza dei magistrati votanti in un recente referendum indetto dall'Associazione nazionale magistrati²⁸. Altri emendamenti propongono un solo passag-

²⁷ In base alle modifiche del d.d.l. Cartabia all'art. 24, c. 2, legge n. 195/1958, risulterebbero ineleggibili i magistrati che: a) al momento della convocazione delle elezioni non esercitano funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime; b) al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; c) al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza altra sanzione disciplinare; d) abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del CSM per cinque anni dal ricollocamento in ruolo; e) abbiano fatto parte del CSM per la cui rinnovazione vengono indette le elezioni; e-bis) fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni.

²⁸ Il referendum si è svolto il 27-28 gennaio 2022. La proposta di ricorso al

gio di funzioni mediante una scelta da compiere nei primi cinque anni della carriera o l'impossibilità di qualsiasi mutamento di funzioni, a fronte della proposta del d.d.l. che già riduce a due i cambi di funzioni.

I referendum sulla giustizia sono stati propagandati come alternativi alla riforma parlamentare. Subito dopo il comunicato della Corte costituzionale che ha annunciato l'ammissibilità di cinque dei sei referendum sulla giustizia, il leader della Lega Salvini ha dichiarato pubblicamente che «oggi si decide se saranno i cittadini a fare la vera riforma della giustizia e che in primavera siano gli italiani a fare quello che il Parlamento non ha fatto per 30 anni»²⁹. Ora, a parte la scarsa conoscenza delle riforme compiute tra il 2005 e il 2007, la dichiarazione tende oggettivamente a delegittimare la riforma parlamentare. Ma i referendum relativi alla magistratura o si limitano a fare proposte già contenute nella riforma Cartabia, come l'abolizione delle firme per le candidature dei magistrati all'elezione del CSM, che se approvata, in quanto norma precettiva, determinerebbe la cessazione del referendum, oppure sono discutibili, come quella che attribuirebbe a titolo individuale agli avvocati membri dei Consigli giudiziari il voto sulle valutazioni di professionalità dei magistrati e quella che esclude qualsiasi passaggio di funzione nella carriera. Questi ultimi due referendum tra l'altro non verrebbero meno per l'approvazione delle disposizioni in materia previste dal d.d.l. perché queste prevedono una delega al Governo.

La via parlamentare è da perseguire perché rende possibili accordi tra i partiti e può evitare colpi di mano di maggioranza e semplificazioni demagogiche nell'affrontare questioni delicate e di particolare complessità tecnica, sempre che i partiti intendano agire responsabilmente e non imponere posizioni divisive a colpi di maggioranza. D'altro lato la complessità dei temi rende altamente improbabile il raggiungimento del quorum di validità dei referendum, dimostrando che tra i peggiori avversari del referendum abrogativo vi sono spesso coloro che pretendono di farne un uso improprio e antiparlamentare.

“sorteggio temperato” è stata respinta con 1787 voti favorevoli e 2470 voti contrari. Nell'altro quesito, riguardante la scelta del sistema elettorale, quello proporzionale è prevalso con 3189 voti favorevoli a fronte di 745 voti per il maggioritario. Hanno votato 4091 elettori, pari al 51,97% degli aventi diritto.

²⁹ Cfr. *IlMattino TV*, 15 febbraio 2022.

* * *

ABSTRACT

ITA

La riforma della magistratura è resa necessaria da vari problemi: l'eccessiva durata dei processi, il correntismo, il peso di interessi personali. In Parlamento sarà discusso il disegno di legge Cartabia che modifica quello Bonafede, recependo alcune proposte della Commissione Luciani ma non quella per l'elezione del CSM. I referendum abrogativi ammessi sono o di ridotta utilità o pericolosi. Va quindi seguita la via parlamentare, l'unica che può garantire il confronto delle posizioni ed evitare le semplificazioni demagogiche.

EN

The reform of the judiciary is made necessary by various problems: the excessive duration of the trials, the competition, the weight of personal interests. The Parliament will discuss the Cartabia bill that modifies the Bonafede one, receiving some proposals of the Luciani Commission but not the one for the election of the CSM. The allowed abrogative referendums are either of little usefulness or dangerous. We must therefore follow the parliamentary path, the only one that can guarantee the comparison of positions and avoid demagogic simplifications.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)